

C. A. Roma, 8 gennaio 2020, n. 37

OMISSIS

Premesso che

i sigg. Tizio e Caia, sposatisi con rito concordatario in Roma l'11.6.1983, avevano avuto i figli Sempronio (nato nell'anno 1987), Mevio (nato nell'anno 1992) e Livio (nato nell'anno 1994) e che essi si erano separati consensualmente con decreto di omologa reso dal Tribunale di Cosenza in data 4.4.2007;

con ricorso depositato il 22.12.2011 il sig. Tizio adiva il Tribunale di Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, affidarsi il figlio minore ad entrambi essi genitori, confermarsi l'indipendenza economica di ciascuno dei coniugi, porsi a carico del padre per intero il mantenimento dei tre figli;

costituitasi in giudizio, la sig.ra Caia, aderendo alle richieste del ricorrente in ordine allo status ed alla prole, chiedeva in riconvenzionale porsi a suo carico assegno divorzile in proprio favore pari ad E 3.500,00;

con ordinanza resa all'esito dell'udienza tenutasi il 17.5.2012 il Presidente poneva a carico del sig. Tizio un assegno provvisorio in favore della moglie pari ad E 1.500,00 mensili;

dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza non definitiva emessa il 28.2.2013, l'istruttoria è proseguita sulle residue domande di carattere economico, tramite accertamenti delegati alla Guardia di Finanza e l'espletamento di c.t.u. contabile;

con sentenza n. 706/2017 il Tribunale, pronunciando in via definitiva, poneva a carico del sig. Tizio per intero il mantenimento dei figli Mevio e Livio, poneva a suo carico altresì l'assegno di divorzio pari ad E 1.800,00 mensili e condannava il medesimo a rimborsare alla sig.ra Caia spese di lite ed a sopportare per intero il costo della c.t.u.;

con ricorso depositato il 18.4.2017 il sig. Tizio interponeva appello avverso la sentenza lamentando che il Tribunale: aveva mal interpretato le risultanze istruttorie in base alle quali, invece, era emersa l'indipendenza economica della convenuta, per altro già dalla stessa affermata in sede di separazione; aveva errato nel ritenere che il tenore di vita goduto durante il matrimonio fosse stato sostenuto in via principale dalle sue risorse, piuttosto che da quelle derivanti a ciascuno di essi coniugi dalle famiglie di origine; aveva errato nel sopravvalutare la sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale; aveva trascurato di tenere in considerazione la precarietà delle sue condizioni di salute.

Formulava, dunque, le su riportate conclusioni; si costituiva in giudizio la sig.ra Caia chiedendo dichiararsi improcedibile l'appello per l'omessa notifica a lei del ricorso nel termine indicato nel provvedimento di fissazione dell'udienza e, nel merito, il suo rigetto;

il Procuratore Generale chiedeva la conferma integrale della sentenza impugnata in quanto confacente agli interessi del figlio minore Livio;

con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate ad integrare l'istruttoria con l'aggiornamento della documentazione inerente le rispettive risorse economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di note e repliche difensive successive alla produzione documentale;

il sig. Tizio ha prodotto ulteriore documentazione riferita a tali aspetti;

all'udienza camerale del 22.11.2018 la Corte ha autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso e rinviato alla successiva del 13.6.2019;

stante l'elevato carico del ruolo e l'imminenza del trasferimento del Consigliere relatore, la Presidente della Sezione ha disposto il differimento all'udienza del 28.11.2019 alla quale i difensori delle parti si sono riportati alle conclusioni espresse in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivazione

La preliminare eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla parte convenuta non merita accoglimento in quanto la Corte, necessariamente, dovette concedere al ricorrente il termine per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo non andata a buon fine per aver l'ufficiale giudiziario constatato il trasferimento ad altro recapito dello studio del suo difensore.

Se, infatti, incombe alla parte che debba eseguire la notifica assicurarsi della permanenza dello studio del difensore domiciliatario all'indirizzo indicato in primo grado (Cass n. 27911/19; 28712/17), va tenuto presente che l'art. 4 comma 15 della L n. 898/70 stabilisce che l'appello avverso la sentenza di divorzio è deciso in camera di consiglio, dunque da introdursi con ricorso ai sensi dell'art 737 c.p.c, per cui la proposizione del gravame si deve ritenere perfezionata con il deposito del ricorso stesso nei termini previsti dalla legge presso la cancelleria del giudice "ad quem". Tale deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare

il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione della nuova udienza (Cass ss.uu. n. 7901/03; Sez. L n. 4291/2001).

Per ciò che attiene al merito, è bene ricordare che la determinazione circa il diritto all'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica dei suddetti parametri fissati all'art 5 comma 6 della L n. 898/70 (Cass Sez I n. 1758/08).

La controversia deve oggi esser letta alla luce degli insegnamenti della Corte regolatrice la quale, con la sua sentenza n. 18287/2018 resa a sezioni unite ha affermato che, pur non attribuendosi all'assegno divorzile la finalità di ricostituire il tenore di vita endoconiugale:

<< Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.>>

A tale insegnamento, ribadito delle successive pronunce della Sez. I della Corte di legittimità n. 1882/2019 e n. 21234/2019, occorre dunque riferirsi.

Come emerso già in primo grado, la sig.ra Caia, nell'anno 1983, quando si celebrò il matrimonio, rinunciò a continuare a svolgere il suo lavoro in Roma di hostess alle dipendenze dell'ALITALIA per trasferirsi in Calabria, già suo luogo di origine,

ove dedicarsi in via esclusiva alla cura dei tre figli ed alla conduzione della dimora familiare.

Fu solo nel 1994, anno di nascita del terzo figlio, che ella tornò a lavorare come insegnante presso la scuola media. Ciò ella fece prima a tempo pieno e poi a regime di part time evidentemente per continuare ad assicurare il suo miglior impegno per la conduzione della casa e per l'accudimento dei figli.

Intervenuta la separazione, ella tornò a vivere a Roma e tentò di avviare, con le risorse liquide a disposizione derivanti da lasciti familiari e dalla vendita della casa al mare della quale era proprietaria unitamente al coniuge, un'attività di impresa nel settore della ristorazione in Paesi del medio oriente, investimenti subito rivelatisi fallimentari per la degenerata situazione politico sociale degli stessi.

Fatto sta che il c.t.u. contabile incaricato in primo grado ha dovuto riscontrare che, pur essendo ella titolare di immobili in Calabria risultati oggetto di occupazione non remunerata da parte del Comune di Montalto Uffugo e di controversie con i coeredi, la situazione economica della sig.ra Caia mostrava una progressiva riduzione delle entrate ed un significativo peggioramento.

Oggi ella, riconosciuta invalida civile al 74% in quanto affetta da diverse patologie, vive in Orvieto ove conduce in locazione al canone di E 250,00 mensili un piccolo monolocale e lavora come insegnante. Tale attività cesserà a breve, nell'anno 2021, quando ella raggiungerà i sessantasette anni d'età. Avendo insegnato per nemmeno venticinque anni e per diversi anni in part time ella goderà di una pensione di modestissimo ammontare.

Il sig. Tizio, in primo grado, aveva dichiarato di non aver redditi e di non esser titolare di conti correnti. Tuttavia, dalle indagini affidate alla Guardia di Finanza e dalla c.t.u. contabile è emerso che egli, a partire dalla separazione nell'anno 2007, era stato titolare di diversi conti correnti sui quali erano state riversate diverse centinaia di migliaia di euro, con una media di più di E 150.000,00 annui e per un totale di oltre un milione di euro dal 2007 al 2015.

È risultato anche che, dopo l'introduzione del procedimento di divorzio e dopo che la moglie ne aveva chiesto il sequestro a garanzia del credito accumulatosi per il suo totale inadempimento all'ordine impartitogli dal Presidente di versarle mensilmente l'assegno di E 1.500,00, egli aveva ceduto al padre le quote societarie da lui possedute per il 12% della principale società di famiglia da anni attiva nel settore dei trasporti e ben patrimonializzata. La sig.ra Caia ha dovuto attivare giudizio in revocatoria di tale alienazione.

Egli si era anche liberato della proprietà della casa coniugale.

La sua affermazione circa la necessità con tali alienazioni di fronteggiare debiti era rimasta del tutto sfornita di prova documentale.

Aveva, poi, alienato altro suo immobile al prezzo di E 400.000 facendo transitare sui suoi conti solo E 50.000.

Era divenuto titolare, per successione, di 1/9 del rilevante patrimonio materno.

La lettura degli estratti conto delle sue carte di credito aveva attestato, infine, il mantenimento di un elevato regime di spese pur nel periodo della separazione.

A fronte di simili plurimi e significativi riscontri, correttamente il Giudice di prime cure ha concluso, anche nella doverosa applicazione di quanto disposto dagli artt. 116 e 118 c.p.c. in ragione del pervicace e perdurato suo atteggiamento elusivo dell'obbligo di palesare la sua effettiva condizione economica, affermando che egli godeva di elevata capacità reddituale di gran lunga superiore a quella della moglie.

Detto questo, vale la pena ricordare che il giudizio sulle rispettive condizioni dei coniugi per stabilire se ricorrano gli estremi per riconoscere il diritto all'assegno divorzile deve esser effettuato con riferimento all'epoca di cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale e non anticipato alla data in cui era cessata la loro convivenza (v. Cass Sez I n. 20582/10; n. 4040/03).

Pertanto, non può nuocere alla tesi della sig.ra Caia il fatto che ella, dopo la pronuncia della separazione, abbia fallito nell'intrapresa sua esperienza imprenditoriale rimanendo, oggettivamente, all'età oggi di sessantacinque anni in condizioni economiche al limite del bisogno, con una prospettiva di brevissimo periodo ancor più preoccupante.

Alla data di introduzione del procedimento di divorzio, ed ancor oggi, risulta dunque, per quanto sopra illustrato, la rilevante differenza delle condizioni economiche dei due coniugi.

Il rapporto durò ben ventiquattro anni nel corso dei quali, per dedicarsi alle cure domestiche ed all'accudimento della numerosa prole, la sig.ra Caia sacrificò non poco le sue prospettive di lavoro, dapprima rinunciando al suo lavoro di hostess per la compagnia nazionale di bandiera, poi a qualsiasi impiego lavorativo per dieci anni e, da ultimo, a svolgere a tempo pieno il lavoro di insegnante.

Non v'è dubbio che tale condiviso e duraturo assetto del ménage coniugale concretizzi gli estremi per riconoscerle l'assegno divorzile al fine perequativo - compensativo, quale emolumento volto a consentirle il conseguimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo da ella fornito nella realizzazione della vita familiare, tenuto conto altresì delle aspettative professionali sacrificate.

L'istanza del sig. Tizio, dunque, di sentir negato alla sua ex moglie l'assegno divorzile non può meritare accoglimento, apparendo condivisibile la decisione

adottata dal Tribunale nel riconoscerglielo nella quantità stabilita, per altro non contestata dall'appellante nella specificazione del suo ammontare.

Segue alla sua soccombenza la condanna del sig. Tizio a rimborsare alla sig.ra Caia le spese da costei anticipate per la difesa in questo secondo grado di giudizio per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del DM n. 55/2014.

Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi l'importo pari al contributo unificato di cui all'art 13 co. 1 quater del DPR n. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, sull'appello proposto dal sig. Tizio contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 706/2017:

- rigetta l'appello;
- condanna il sig. Tizio a rimborsare alla sig.ra Caia le spese difensive di questo secondo grado di giudizio che liquida in E 6.000,00, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di legge affinché l'appellante versi l'importo pari al contributo unificato di cui all'art 13 co. 1 quater del DPR n. 115/02.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20.12.2019

Depositata in Cancelleria il 08/01/2020